Informativa privacy ex art. 13 Regolamento 2016/679 [file PDF]

Il **FABBRICANTE METRICO** è la persona fisica o giuridica che:

a) si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica;
b) ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità.

Questa assunzione di responsabilità si compie:

- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico (per pesare o misurare), oppure facendola realizzare a proprio nome;
- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
- ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento.

La **PRESA D'ATTO** è obbligatoria per le imprese che intendono iniziare l'attività di fabbricazione e/o progettazione e/o commercializzazione a proprio nome di strumenti metrici.

L'interessato deve formulare, sul modulo 1, apposita dichiarazione indirizzata all'ufficio metrico nella quale dichiara il suo intendimento ad iniziare l'attività di fabbricante metrico.

A tale dichiarazione deve allegare:

- n. 2 targhette recanti il il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone con i quali provvederà a contrassegnare gli strumenti metrici da presentare a verificazione prima;
- n. 1 marca da bollo da 16,00 euro per il rilascio del certificato attestante l'avvenuto deposito del marchio di fabbrica.

Analoga dichiarazione, in bollo, sul modulo 2, deve essere prodotta alla Prefettura per il tramite dell'ufficio metrico, chiedendo contestualmente di provvedere al rilascio della PRESA D'ATTO di tale dichiarazione. **Al modello 2 l'interessato dovrà allegare:**

- una marca da bollo da 16,00 euro (necessaria per la Presa d'atto);
- l'attestazione rilasciata dall'ufficio metrico.

L'Ufficio metrico trasmette alla Prefettura:

- la dichiarazione in bollo rivolta alla Prefettura;
- la fotocopia della dichiarazione indirizzata all'Ufficio Metrico;
- la marca da bollo di euro 16,00 che servirà alla Prefettura per il rilascio della presa d'atto;
- il certificato rilasciato dall'Ufficio con cui si attesta il ricevimento delle impronte;
- n. 1 targhetta recante il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone.

Presso l'ufficio Metrico viene trattenuta la seguente documentazione:

- l'originale della dichiarazione al medesimo rivolta;
- la fotocopia della dichiarazione indirizzata alla Prefettura;
- la copia della lettera di trasmissione della documentazione alla Prefettura;
- n. 1 targhetta recante il marchio di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone;
- certificato d'iscrizione al Registro Imprese (visura interna).

Pervenuta la PRESA D'ATTO della Prefettura, l'ufficio metrico provvederà a darne notizia all'interessato che, una volta ritirato il provvedimento prefettizio, potrà avviare l'attività di fabbricante valida su tutto il territorio nazionale.

All'atto del ritiro l'interessato dovrà firmare per ricevuta una copia del provvedimento.
Per consentire la verifica su tutto il territorio nazionale, il provvedimento viene inserito nell'apposito registro informatico Eureka.

VARIAZIONI DI SEDE, SOCIETARIA E/O DI MARCHIO

In caso di trasferimento di sede, il fabbricante comunica per iscritto la variazione all'ufficio metrico.
Ogni altra variazione societaria e/o di marchio comporta la formulazione di una nuova dichiarazione.

MODULISTICA

Modulo 1 – Dichiarazione di fabbricazione di strumenti metrici (CCIAA) [file PDF compilabile al PC]

Modulo 2 – Dichiarazione di fabbricazione di strumenti metrici (Prefettura) [file DOC]

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D. del 12-06-1902 n. 226 - Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici (estratto) [file PDF]

Ultima modifica

Gio, 13/07/2023 - 16:04

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- X
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (1 vote)

A